

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARPINELLI, SALVI, D’ONOFRIO,  
BUCCIARELLI, STANISCIÀ, ASCIUTTI, BORNACIN, CAPONI  
e CASTELLANI Pierluigi**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996**

---

Disposizioni in materia di termini per la documentazione  
delle spese elettorali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il meccanismo previsto dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di documentazione delle spese elettorali dei candidati alle elezioni, si è rivelato, alla luce dell'esperienza concreta, eccessivamente complicato.

Sicuramente si dovrà arrivare ad una riforma di queste disposizioni che si fondi su un controllo effettivo, e non meramente formale, dei bilanci delle campagne elettorali sia dei singoli candidati sia delle forze politiche.

Le norme attuali impongono sia ai candidati che alle coalizioni politiche di presentare una gran quantità di documenti, anche relative alle spese più minute, oltre tutto, difficili, a volte, da reperire. Questa gran massa di documenti rende in realtà inefficace il controllo degli organi ad esso preposti. Inoltre, a que-

sto obbligo sono tenuti anche i candidati non eletti, che spesso non ne sono a conoscenza e, nella maggior parte dei casi, non hanno sostenuto alcuna spesa.

Il presente disegno di legge non intende risolvere questa situazione provocata dall'eccessiva gravosità degli obblighi imposti ai candidati alle elezioni dalla normativa vigente, che invece necessiterebbe di una riforma complessiva.

Con questa iniziativa, si propone di concedere più tempo per la presentazione di questi documenti, senza modificare le disposizioni esistenti, onde consentire ai candidati, che non abbiano presentato la documentazione, di regolarizzare le proprie posizioni, essendo pacifico che la proroga dei termini in oggetto non vuol significare un condono generalizzato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il termine di presentazione della documentazione, di cui all'articolo 7, comma 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è fissato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica del 27 marzo 1994 e del 21 aprile 1996, alle elezioni per il Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e alle elezioni regionali del 23 aprile 1995.

